

CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

5.1 QUALIFICA E REGISTRAZIONE DELL'UTENTE	2
5.1.1 <i>Procedura sintetica per l'accesso al servizio di trasporto</i>	2
5.2 CONTRATTO DI TRASPORTO	2
5.3 REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO.....	3
5.3.1 <i>Qualifica di Cliente Idoneo</i>	3
5.3.2 <i>Autorizzazione alla vendita</i>	3
5.3.3 <i>Ulteriori Requisiti di cui alla Delibera 512/21</i>	3
5.3.4 <i>Requisiti per immissione e prelievo</i>	3
5.3.5 <i>Garanzie finanziarie</i>	4
5.4 PERDITA DEI REQUISITI	7
5.5 RICHIESTE DI ACCESSO	8
5.6 RICHIESTE NON VALIDE.....	8
5.7 RICHIESTE RIFIUTATE	8
5.8 IL CONFERIMENTO DI CAPACITÀ ALL'INIZIO DELL'ANNO TERMICO.....	9
5.8.1 <i>Oggetto del conferimento</i>	9
5.8.2 <i>Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Consegna</i>	10
5.8.3 <i>Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR direttamente allacciati alla rete di trasporto</i>	10
5.8.4 <i>Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi con reti di distribuzione (City Gate)</i>	12
5.8.5 <i>Le risultanze del conferimento di capacità</i>	13
5.9 CONFERIMENTI DI CAPACITÀ AD ANNO TERMICO AVVIATO	14
5.9.1 <i>Oggetto del conferimento</i>	14
5.9.2 <i>Criteri di conferimento di capacità disponibile ad anno termico avviato</i> .	15
<i>Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna interconnessi alle reti di distribuzione</i>	15
<i>Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete</i>	15
<i>Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna termoelettrici</i>	16
<i>Conferimento di capacità per avviamenti di Punti di Riconsegna su RR direttamente allacciati</i>	17
<i>Richiesta di capacità per l'avvio di nuovi Punti di Consegna da Produzione Locale o nuove produzioni</i>	17
<i>Richiesta di capacità per Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta</i>	17

5.1 QUALIFICA E REGISTRAZIONE DELL’UTENTE

L'accesso al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, soddisfano determinati requisiti, indicati nel presente capitolo.

5.1.1 Procedura sintetica per l’accesso al servizio di trasporto

Si riporta a scopo semplificativo la sequenza di passaggi richiesti all’Utente per l’accesso al servizio di trasporto:

- Stipula del Contratto di trasporto e dei relativi allegati
- Presentazione delle garanzie finanziarie o di rating creditizio
- Invio della richiesta di conferimento di capacità per i Punti non interconnessi alle reti di distribuzione (*city gates*)
- Approvazione richieste di conferimento da parte del Trasportatore

I dettagli dei requisiti, delle informazioni richieste e delle tempistiche per l’accesso al servizio di trasporto sono descritti nei successivi paragrafi del presente capitolo.

5.2 CONTRATTO DI TRASPORTO

Il Contratto di Trasporto è il contratto attraverso il quale le parti contraenti, cioè il Trasportatore e gli Utenti, definiscono gli elementi specifici del servizio di trasporto richiesto e sottoscrivono esplicita ed integrale accettazione del Codice di Rete e delle tariffe di trasporto in vigore. Il facsimile del Contratto di Trasporto è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

Il Contratto di Trasporto è caratterizzato da una durata annuale, a partire dal 1° ottobre di ogni anno e fino al 30 settembre dell’anno successivo.

Il Contratto di Trasporto dovrà essere sottoscritto dalle Parti prima dell’invio delle richieste di accesso, ed è condizione necessaria per l’accesso al Portale SGI¹ per l’invio delle richieste di accesso e della loro approvazione.

Il Portale SGI è reso disponibile attraverso apposito link dal sito internet del Trasportatore.

¹ Portale SGI: si intende il servizio con interfaccia WEB approntato dal Trasportatore e offerto agli Utenti per la gestione via internet dei processi di conferimento, cessione e trasferimento di capacità di trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore come previsti dal Codice di Rete.

5.3 REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto sono tenuti ad attestare, conformemente a quanto previsto dalla Delibera, tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, i requisiti illustrati di seguito.

5.3.1 Qualifica di Cliente Idoneo

L'Utente dovrà possedere i requisiti di cui all'Articolo 22 del Decreto Legislativo 164/00.

5.3.2 Autorizzazione alla vendita

In caso di vendita ai Clienti Finali l'Utente dovrà inoltre possedere i requisiti di cui all'Art. 17 del D.lgs 164/2000

5.3.3 Ulteriori Requisiti di cui alla Delibera 512/21

Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 512/21, comma 4, l'accesso al servizio di trasporto presso un Punto di Consegna ovvero un Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, ove il Titolare dell'Impianto di misura sia diverso dal Trasportatore, è consentito ai soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto qualora il Titolare dell'Impianto di misura abbia presentato l'Accordo di Metering sottoscritto con riferimento al Punto medesimo.

5.3.4 Requisiti per immissione e prelievo

Per consentire al Responsabile del bilanciamento la gestione delle posizioni di disequilibrio di ciascun Utente, compresi quelli della rete SGI, l'Utente che intenda accedere al servizio di trasporto offerto dal Trasportatore deve disporre del contratto di trasporto con l'Impresa Maggiore, ed essere, quindi, in possesso dei requisiti per immettere e prelevare gas ai punti della rete dei gasdotti, essendo Utente del Bilanciamento ai sensi delle delibere 45/11arg e 312/2016/R/Gas.

5.3.5 Garanzie finanziarie

Requisito necessario per l'accesso al servizio di trasporto, a garanzia della copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento e dall'erogazione del servizio ai sensi dell'articolo 14 della delibera 137/02, è costituito dal possesso di uno "rating" creditizio di provata affidabilità, o, in alternativa, la fornitura di adeguate garanzie finanziarie.

La valutazione della solidità finanziaria del richiedente è svolta dal Trasportatore secondo i seguenti criteri:

- a) E' considerato soddisfacente, senza necessità delle ulteriori garanzie di cui ai punti successivi, il possesso di un "rating" creditizio, fornito da primari organismi internazionali, con riferimento all'indebitamento di medio-lungo termine, pari ad almeno:

Baa3	se fornito da Moody's Investor Services; oppure
BBB-	se fornito da Standard & Poor's Corporation
BBB-	se fornito da Fitch Ratings

Il potenziale Utente è tenuto a fornire apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra citati, comprovante il livello di "Rating" assegnato, nonché a comunicare eventuali variazioni successivamente avvenute.

- b) Qualora il criterio di cui al punto a) sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente, quest'ultimo potrà presentare al Trasportatore una lettera di garanzia (lettera di patronage forte o "Parent Company Guarantee") rilasciata dalla controllante a favore del Trasportatore che esprima espressamente l'impegno - attivabile "a prima richiesta" da parte di quest'ultima - a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti del Trasportatore in nome e per conto del soggetto richiedente. Il testo della lettera di garanzia viene pubblicato sul sito internet del trasportatore e non potrà in alcun modo essere modificato.

In caso di perdita del "rating" creditizio da parte dell'Utente ovvero da parte della società controllante ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile) dell'Utente, quest'ultimo è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni di calendario, pena l'applicazione delle disposizioni di cui al capitolo 18 del codice di rete

- c) Qualora non siano soddisfatti i criteri di cui ai precedenti punti a) e b), il soggetto richiedente dovrà presentare al Trasportatore:
- I. a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Garanzia A), l'attivazione di una garanzia finanziaria a prima richiesta emessa da

- istituto bancario italiano o da filiale italiana di banca estera o da società assicurativa italiana o di società assicurativa estera, per un valore pari a un terzo (1/3) dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità del Contratto, moltiplicato per la capacità conferita;
- II. a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Garanzia B), l'attivazione di una garanzia finanziaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale italiana di banca estera o da società assicurativa italiana o di società assicurativa estera, per un importo pari a: 30 moltiplicato per la capacità conferita giornaliera moltiplicata per la somma dei corrispettivi unitari variabili e delle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas². Il valore di tale garanzia (Garanzia B) non può essere superiore ad un terzo (1/3) dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità del Contratto, moltiplicato per la capacità conferita.
- d) In tal caso la stipula del Contratto di Trasporto sarà subordinata alla fornitura delle predette garanzie.
Gli istituti fideiubenti dovranno avere i seguenti requisiti:

1. iscritto/a all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, nel caso di garanzia emessa da istituto bancario, ovvero all'albo IVASS delle imprese abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica Italiana nel caso di garanzia emessa da società assicurativa;
2. in possesso di un “rating” creditizio relativo all'indebitamento di lungo termine, fornito dai primari organismi internazionali
 - Moody's Investor Services;
 - Standard & Poor's Corporation;
 - Fitch Ratings;
 - DBRS

pari ad almeno:

Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation; oppure BBB- se fornito da Fitch Ratings; oppure BBB low se fornito da DBRS.

Qualora tale criterio sia soddisfatto dalla società controllante l'istituto bancario ovvero la società assicurativa fideiubente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), la garanzia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa dalla società controllante con cui quest'ultima si impegna: - a comunicare tempestivamente a SGI eventuali variazioni dell'assetto societario dell'istituto bancario ovvero della società

² Corrispettivi unitari variabili e delle Componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas come definiti ai sensi del RTTG e delle Tariffe di trasporto approvate da ARERA

assicurativa fideiubente tali da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2362 del Codice Civile; - a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società controllata qualora l'istituto bancario ovvero la società assicurativa fideiubente, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente ovvero nell'ipotesi di cui al precedente alinea;

3. adempiente nel pagamento degli importi eventualmente oggetto di escussione da parte di SGI ai sensi di quanto previsto nel Capitolo 18.

In caso di perdita del “rating” creditizio da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubente ovvero della società controllante il soggetto fideiubente ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile) del soggetto fideiubente, l'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni di calendario pena l'applicazione delle disposizioni previste al Capitolo 18.

Il testo delle lettere di garanzia finanziaria viene pubblicato sul sito internet del trasportatore e non dovrà in alcun modo essere modificato.

Le garanzie richieste dovranno in ogni caso essere fornite al Trasportatore contestualmente all'invio delle richieste di conferimento, pena la mancata approvazione delle richieste.

Tutte le garanzie prestate avranno validità a far data dal giorno di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, o dalla data di avvio del servizio di trasporto successiva alla stipula del contratto, restando efficaci anche se questo sia modificato successivamente alla sua sottoscrizione, e si estingueranno allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso e dovranno essere rilasciate anche ai fini di copertura di eventuali somme che vengano a scadenza relative a Contratti di Trasporto per anni termici differenti.

A seguito di escussione parziale o totale delle garanzie finanziarie l'Utente è tenuto al ripristino entro sette giorni di calendario delle stesse nell'ammontare inizialmente previsto, pena la risoluzione automatica del Contratto di Trasporto ex articolo 1456 del codice civile.

Contestualmente alle richieste di transazioni e incrementi di capacità l'Utente è tenuto ad integrare le garanzie finanziarie calcolate come sopra descritto. Nel caso di riduzione della capacità di trasporto, l'Utente è autorizzato a diminuire le garanzie qualora vengano saldati tutti i corrispettivi generati dal servizio di trasporto dovuti relativi ai periodi precedenti alla riduzione di capacità.

In alternativa alle garanzie finanziarie, l’Utente potrà presentare al Trasportatore dei depositi cauzionali (mediante bonifico bancario su C/C bancario espressamente indicato dal Trasportatore) non fruttiferi degli importi calcolati come sopra descritto e con le medesime tempistiche. Il Trasportatore rilascerà una attestazione dell’avvenuto deposito.

Come ulteriore requisito di accesso, qualora l’Utente risulti già inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento così come definite alla lettera a) del sottoparagrafo 18.3.1 del capitolo “Responsabilità delle Parti”, il Trasportatore richiederà una garanzia finanziaria, per un valore pari agli importi già venuti in scadenza per i quali l’Utente non abbia provveduto al pagamento e che non siano coperti da fideiussione bancaria.

Qualora la posizione debitoria provvisoria³ dell’Utente nei confronti del Trasportatore, nonostante le garanzie previste sopra, superi il totale delle garanzie prestate, il Trasportatore ha la facoltà di richiedere all’Utente una modifica in aumento della garanzia a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Garanzia A) in modo da garantire complessivamente con tutte le garanzie prestate un importo pari all’esposizione provvisoria, maggiorata del 20%. Tale garanzia, se richiesta dal Trasportatore, costituisce requisito per l’accesso e la prosecuzione del servizio di trasporto, al pari degli altri requisiti descritti nel presente paragrafo. In tali casi il Trasportatore notificherà all’Utente la richiesta di garanzia integrativa fornendo evidenza del calcolo dell’esposizione provvisoria generata, l’Utente dovrà fornire la garanzia integrativa entro sette giorni di calendario dalla richiesta pena la risoluzione automatica del Contratto di Trasporto.

Le garanzie finanziarie devono pervenire al Trasportatore dall’istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente esclusivamente tramite messaggio SWIFT e dall’Utente tramite posta elettronica.

5.4 PERDITA DEI REQUISITI

La perdita di uno o più dei requisiti per l’accesso al sistema di cui al precedente paragrafo 5.3 costituisce causa di risoluzione automatica, ex articolo 1456 codice civile, del Contratto di Trasporto, secondo i termini e le condizioni previste nel sottoparagrafo 18.3.1 b) del capitolo “Responsabilità delle Parti”.

³Per il calcolo della posizione debitoria provvisoria dell’Utente vengono considerati:

- gli importi fatturati non ancora pagati scaduti e non scaduti;
- gli importi non fatturati ma maturati in forza del contratto di trasporto, calcolati sulla base delle allocazioni definitive e, ove non ancora disponibili, provvisorie.

La risoluzione dell’Accordo di Metering di cui al Capitolo 10, paragrafo 4, presso un Punto di Consegna ovvero un Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto comporta l’inefficacia parziale del Contratto di Trasporto, con riferimento al medesimo Punto, con decorrenza dalla data di risoluzione dell’Accordo di Metering. In tal caso, il Trasportatore provvederà ad avviare la procedura di chiusura del Punto, ai sensi di quanto previsto dalla RMTG, comma 12.9, secondo i termini e le modalità di cui al Capitolo 6.

5.5 RICHIESTE DI ACCESSO

Ciascun richiedente presenta al Trasportatore entro il 1° agosto di ogni anno la richiesta di accesso per l’Anno Termico successivo; tale richiesta dovrà essere presentata secondo le modalità e le scadenze temporali del processo di conferimento, pubblicate dal Trasportatore sul proprio sito internet ogni anno, come definito al paragrafo 5.8.1 del presente capitolo.

5.6 RICHIESTE NON VALIDE

Le richieste di accesso non saranno ritenute valide da parte del Trasportatore qualora:

- a. siano presentate da un soggetto che non abbia o abbia perso uno dei requisiti per l’accesso di cui al paragrafo 5.3 del presente capitolo alla data di presentazione della richiesta di accesso;
- b. non siano formulate in conformità con quanto previsto nella procedura di conferimento, descritta al presente capitolo.

5.7 RICHIESTE RIFIUTATE

Il Trasportatore potrà rifiutare le richieste di accesso nei casi previsti dall’Articolo 24 comma 2 del Decreto Legislativo.

5.8 IL CONFERIMENTO DI CAPACITA' ALL'INIZIO DELL'ANNO TERMICO

5.8.1 Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh⁴/giorno, attribuita all'Utente per il trasporto di Gas Naturale sulla rete gestita dal Trasportatore su base continua e/o interrompibile per l'Anno Termico. Per quanto concerne il conferimento di capacità di trasporto sui Punti di Entrata RN si rimanda al codice di rete dell'Impresa Maggiore; non avviene un conferimento di capacità ai Punti di Consegna/Riconsegna dall'/all'Impresa Maggiore.

La capacità di trasporto viene richiesta dall'Utente e ad esso conferita dal Trasportatore presso:

- Punti di Consegna;
- Punti di Riconsegna su RR;

Il Trasportatore conferisce le capacità di trasporto entro il 31 agosto di ogni anno, con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno e per periodi pari ad un Anno Termico.

Per i Punti di Riconsegna che alimentano utenze direttamente allacciati alla rete di trasporto, per i quali sia stata conferita capacità di durata annuale ai sensi del presente paragrafo, ciascun Utente interessato può richiedere con effetto dal 1° Ottobre Capacità di durata trimestrale⁵, mensile e giornaliera;

La modulistica e la tempistica relative al conferimento sono pubblicate sul sito internet del Trasportatore entro il 30 giugno di ogni anno.

Per tutti i Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete esistenti e non chiusi per i quali, in qualsiasi Giorno-gas-non risulti conferita capacità di trasporto, SGI assegna la titolarità dei prelievi al Fornitore individuato ai sensi della disciplina del Servizio di default trasporto di cui alle delibere 249/2012 e 361/2013 (Fornitore Transitorio) e assegna allo stesso un conferimento di capacità di trasporto pari alla capacità conferita di tipo annuale al precedente soggetto titolare di capacità presso il Punto di Riconsegna. La capacità di trasporto è conferita dalla data in cui sia attivata la fornitura di default fino alla fine dell'Anno Termico.

⁴ Ai sensi della deliberazione 542/2016/R/gas, sino a nuovo provvedimento dell'Autorità, la capacità oggetto del conferimento è espressa in Smc/g.

⁵ Ai sensi della deliberazione 319/2023/R/gas, punto 2, la capacità di durata trimestrale per il trimestre ottobre-dicembre presso i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali industriali e termoelettrici sarà disponibile per il conferimento di capacità a inizio Anno Termico a decorrere dall'Anno Termico 2024-2025.

Laddove un nuovo soggetto intenda subentrare nel conferimento sul Punto di Riconsegna oggetto del servizio di default trasporto, dovrà concordare con il Fornitore Transitorio la cessione della intera capacità conferita allo stesso.

Il Trasportatore provvede a dare corso alla cessione al nuovo Utente della capacità di trasporto nella titolarità del Fornitore Transitorio entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della richiesta.

5.8.2 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Consegna

Come descritto nel capitolo “Descrizione della rete e della sua gestione”, ciascuno dei Punti di Consegna risulta dall’aggregazione di più Punti di consegna fisici.

Nel caso in cui le richieste pervenute per un Punto di Consegna risultassero complessivamente superiori alla portata disponibile, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute:

- in caso di esito positivo il Trasportatore provvede alla conferma ed al conferimento dei quantitativi richiesti per ciascun Punto di Consegna;
- in caso di esito negativo il Trasportatore determina un quantitativo massimo di capacità conferibile e procede alla ripartizione di tale capacità disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota.

Il Trasportatore procede successivamente a confermare i quantitativi richiesti per ciascun Punto di Consegna.

5.8.3 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR direttamente allacciati alla rete di trasporto

Il Trasportatore provvede a pubblicare sul proprio sito Internet:

- a) le capacità di trasporto presso i Punti di Riconsegna su RR per l’Anno Termico in corso;
- b) il Potere Calorifico Superiore effettivo (PCSe)⁶;
- c) le capacità conferite e quelle disponibili sia per il servizio continuo sia per quello interrompibile;
- d) la variazione di capacità di trasporto derivante da interventi previsti sulla rete per manutenzioni o nuove realizzazioni o potenziamenti.

Le informazioni di cui ai punti a), c), d) vengono pubblicate sul sito Internet l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello cui si riferiscono tali capacità.

⁶ Definito come il valore medio dei PCS degli ultimi 12 mesi disponibili al momento della pubblicazione.

Le informazioni di cui al punto b) sono pubblicate sul sito entro il 30 giugno di ogni anno, assieme alla modulistica e alle tempistiche, di cui al paragrafo 5.8.1.

I Punti di Riconsegna su RR possono essere costituiti da singoli punti fisici di riconsegna o da un aggregato di più punti, come nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o di impianti industriali dotati di più punti di alimentazione: per questi viene pubblicata la capacità di trasporto alle condizioni di riferimento del Punto di Riconsegna che ne costituisce l'aggregato.

Le capacità di trasporto alle condizioni di riferimento pubblicate sono determinate dal Trasportatore per ogni Punto di Riconsegna su RR secondo la metodologia riportata nell'Allegato 5A. Tali capacità non sono da intendersi come capacità massime conferibili, ma sono state determinate dal Trasportatore in base ad uno scenario di riferimento che tiene conto delle ipotesi di prelievo degli Utenti della rete, valutate sulla base delle informazioni disponibili, e di condizioni di esercizio al contorno di riferimento.

La capacità disponibile presso ogni Punto di Riconsegna su RR è calcolata come differenza tra la capacità di trasporto e quella conferita.

Qualora per un Punto di Riconsegna su RR la somma delle richieste risulti minore o uguale alla capacità di trasporto, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute conferendo a ciascun Utente la capacità richiesta.

Nel caso in cui le richieste pervenute per un Punto di Riconsegna su RR risultino complessivamente superiori alla capacità di trasporto, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute:

- in caso di esito positivo il Trasportatore provvede al conferimento della capacità richiesta al Punto di Riconsegna su RR;
- in caso di esito negativo il Trasportatore determina l'eventuale ulteriore quantitativo di capacità conferibile e procede alla ripartizione di tale capacità disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota.

Il Trasportatore provvede ad inviare all'Utente i risultati del conferimento.

La capacità conferita ai Punti di Riconsegna su RR direttamente allacciati è da intendersi impegnativa per tutto l'Anno Termico e non più rivedibile nel corso dello stesso Anno Termico, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5.9 ed al capitolo “Transazioni di capacità”.

SGI rende disponibile sul proprio sito internet, nell'ambito della pubblicazione delle capacità di trasporto, l'informazione relativa al Codice ATECO associato a ciascun Punto di Riconsegna. Il Codice ATECO viene fornito dal Cliente Finale a SGI attraverso specifica comunicazione.

Per la definizione dei Punti di Riconsegna termoelettrici, SGI adotterà le informazioni risultanti dal Codice ATECO relative a ciascun punto di Riconsegna, come comunicate dal Cliente Finale.

SGI non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di soggetti terzi, in merito alla veridicità, correttezza e completezza di tale informazione.

5.8.4 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi con reti di distribuzione (City Gate)

La capacità conferita sui Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione (City Gate) sarà determinata ai sensi della delibera ARERA 147/2019/R/gas e ss.mm.ii. sulla base delle informazioni ricevute dal SII.

In particolare, il Trasportatore comunicherà preliminarmente al gestore del SII, le informazioni tecniche⁷ e le garanzie finanziarie rilasciate da ciascun Utente, le quali saranno poi utilizzate dal gestore del SII per determinare la capacità da attribuire a ciascun Utente del bilanciamento. I valori delle garanzie comunicati al SII saranno al netto dei valori impegnati per capacità già conferite.

Nello specifico, il gestore del SII mette a disposizione di ciascuna impresa di trasporto gli elementi informativi necessari al conferimento di capacità, secondo modalità definite dal Gestore del SII, nell'ambito degli scambi informativi previsti al comma 27.2 del TISG e sulla base delle relazioni di corrispondenza tra Utenti del servizio di Trasporto (anche UdB) e Utenti del servizio di Distribuzione (anche UdD) valide nel mese successivo secondo quanto stabilito dal SII in applicazione dell'allegato A della delibera 155/2019/R/gas e ss.mm.ii. .

La capacità è conferita e aggiornata per un'entità pari, per ciascun city gate, alla somma dei valori di CTC_{PdR} dei Punti di Riconsegna della rete di Distribuzione (PdR) cui è associato l'Utente (o UdB).

Il SII comunicherà al trasportatore la Capacità di Trasporto Convenzionale (CTC) per ciascun Utente (o UdB).

La CTC, rappresenta un valore convenzionale e può differire dalla capacità fisica disponibile sul *City Gate* della rete SGI.

La CTC rappresenta dunque la capacità conferita all'Utente e viene utilizzata per il calcolo dei corrispettivi del servizio di trasporto.

Relativamente ai punti di riconsegna della rete di distribuzione (*PdR*) con conferimento giornaliero (ciascun PdR MM di cui al comma 1.1, lettera q. del TISG e ciascun PdR

⁷ I valori del fattore di conversione zcg e di P_{maxPdR} di cui al comma 3.1, lettera b), della Delibera 147/2019/R/GAS; i valori funzionali alla determinazione delle garanzie necessarie per il conferimento di capacità

MY di cui al comma 1.1, lettera r. del TISG) la capacità $CTC_{UdB,k,cg}$, conferita a ciascun UdB, per ciascun giorno k e per ciascun *city gate*, è determinata in misura pari alla somma dei valori di $CTC_{PdR,k}$, dei PdR serviti dall’UdD cui è associato l’UdB⁸.

Il valore di $CTC_{UdB,k,cg}$ è determinato dalle imprese di trasporto sulla base dei dati trasmessi dal Gestore del SII nell’ambito delle comunicazioni di cui all’articolo 28, comma 28.5, del TISG. Tale valore è oggetto di conguaglio sulla base degli aggiornamenti comunicati dal Gestore del SII a seguito delle sessioni di aggiustamento effettuate ai sensi del TISG.

Il Trasportatore rende nota all’Utente la capacità conferita aggiornata sulla base delle informazioni ricevute dal SII.

Resta inteso che il Trasportatore non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell’Utente e/o di soggetti terzi derivanti dall’utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

L’Utente è tenuto al rispetto delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Contratto di trasporto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pagamento dei corrispettivi per il servizio ed eventuali altri corrispettivi, presentazione delle garanzie per l’accesso al servizio, etc.) in relazione alla capacità conferitagli presso il Punto di Ricongegna. Resta inteso che in relazione al servizio di trasporto presso Punti di Ricongegna interconnessi con reti di distribuzione, SGI garantisce le prestazioni del servizio di trasporto funzionali al vettoriamento del gas per la fornitura del mercato servito dalle reti di distribuzione nei limiti della capacità del medesimo Punto di Ricongegna di cui all’ allegato 5A del presente capitolo, anche se inferiore alla capacità conferita all’Utente presso il medesimo Punto di Ricongegna.

Ai sensi della Delibera 147/2019 l’Impresa di Distribuzione segnala al Trasportatore eventuali necessità di modifica o potenziamento della capacità di trasporto resa disponibile al Punto di Ricongegna interconnesso con la relativa rete di distribuzione.

5.8.5 Le risultanze del conferimento di capacità

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito internet, entro il 30 giugno di ogni anno, le tempistiche e le modalità con le quali verranno comunicate le risultanze del conferimento di capacità.

In base ai criteri di cui ai paragrafi precedenti, verrà comunicato a ciascun Utente l’esito del conferimento di capacità.

⁸ In prima applicazione, ai sensi del comma 6.2 della Delibera 147/19, come integrato dalla Delibera 334/23, la capacità associata all’Utente viene aggiornata con un valore di capacità giornaliera pari, per ciascun Giorno-gas, alla somma delle partite fisiche di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del TISG, di competenza del medesimo Utente come risultanti dal bilancio di trasporto definitivo in esito all’eventuale processo di rettifica dei prelievi di cui al Capitolo 9.

Il Trasportatore concluderà il processo inviando a ciascun Utente l'esito del conferimento entro il 31 agosto di ogni anno e provvedendo contestualmente alla pubblicazione delle capacità ancora disponibili.

L'Utente potrà inviare una richiesta impegnativa per tali capacità di trasporto entro il 9° giorno lavorativo del mese di settembre.

Il Trasportatore fornisce le informazioni per il conteggio delle garanzie finanziarie necessarie a copertura degli impegni di capacità richiesti.

Entro il 14° giorno lavorativo del mese di settembre il Trasportatore invierà le risultanze del conferimento delle ulteriori capacità richieste con effetto dal 1° ottobre successivo.

Il Trasportatore consente le rettifiche di errori materiali presenti nelle richieste di conferimento di capacità ad inizio Anno Termico che non pregiudichino l'esito delle verifiche tecniche compiute dal Trasportatore per soddisfare le altre richieste di conferimento presentate correttamente nei termini.

Tutte le richieste di rettifica dovranno essere presentate al Trasportatore entro e non oltre il 25 settembre del medesimo anno nel quale viene effettuato il conferimento.

5.9 CONFERIMENTI DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO

5.9.1 Oggetto del conferimento

Gli Utenti possono avanzare richieste di capacità di trasporto per l'Anno Termico anche successivamente all'inizio di tale Anno Termico:

- a) qualora vi sia ancora Capacità di Trasporto a condizioni di riferimento disponibile;
- b) qualora vi sia capacità disponibile incrementale;
- c) per l'avvio di nuovi Punti di Riconsegna su RR;
- d) per l'avvio di nuovi Punti di Consegna.

Qualora il Punto di Riconsegna per il quale si richieda il conferimento risulti non aperto, per la riapertura del Punto di Riconsegna, l'Utente dovrà fornire al Trasportatore la richiesta di apertura valvola, da inviare contestualmente alla richiesta di conferimento. Il Trasportatore autorizzerà ed effettuerà la riapertura del Punto di Riconsegna dopo che le condizioni di cui al Paragrafo 6.2.1 verranno soddisfatte compatibilmente coi propri tempi tecnici.

5.9.2 Criteri di conferimento di capacità disponibile ad anno termico avviato

Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna interconnessi alle reti di distribuzione

Il conferimento avviene con le modalità descritte al paragrafo 5.8.4. La capacità è conferita e aggiornata nel corso dell'anno termico per un'entità pari, per ciascun city gate, alla somma dei valori di CTC_{PdR} dei Punti di Riconsegna della rete di Distribuzione (PdR) cui è associato l'Utente (o UdB).

Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete

La richiesta di incremento e/o nuovo conferimento di capacità ad Anno Termico avviato deve essere inviata – nelle modalità e con i mezzi indicati dal capitolo “Procedure di coordinamento informativo” – entro l'11° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili per il mese M, pubblicazione che avviene nell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello cui si riferiscono tali capacità.

Qualora la richiesta non sia superiore alla capacità disponibile, la stessa verrà soddisfatta.

Qualora la capacità richiesta sia superiore a quella pubblicata come disponibile, il Trasportatore effettua le opportune verifiche tecniche e comunica l'accettazione totale o parziale della richiesta entro il 14° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili.

Nel caso in cui si evidenzia la presenza di più richieste, complessivamente superiori alla capacità disponibile per uno stesso Punto di Riconsegna su RR, la capacità sarà conferita agli Utenti secondo il criterio di conferimento pro quota, ossia proporzionale alle richieste ricevute, limitando automaticamente le capacità a tale valore massimo disponibile.

Nei casi di avviamento e disponibilità della capacità richiesta a seguito di verifiche tecniche, il Trasportatore applica un corrispettivo di capacità ridotto in proporzione ai giorni di effettiva disponibilità della capacità incrementale conferita. In tutti gli altri casi il corrispettivo per la capacità conferita è dovuto per l'intero Anno Termico.

Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete di trasporto

In relazione ai Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete di trasporto, gli Utenti possono richiedere ad anno termico avviato un conferimento di capacità di tipo annuale per la restante parte dell’Anno Termico e, per i punti che siano già oggetto di conferimento di capacità annuale, un conferimento di capacità di durata:

- Mensile (ciascun mese di calendario all’interno dell’anno termico);
- Giornaliero (ciascun Giorno-gas);
- Trimestrale⁹.

Le richieste di capacità di tipo trimestrale e mensile devono pervenire a SGI entro i termini di cui al paragrafo 5.9. 2. Il Trasportatore effettua le opportune verifiche tecniche e comunica l’accettazione totale o parziale della richiesta entro il 14° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili.

La richiesta di capacità di durata giornaliera, invece, dovrà pervenire a SGI entro le ore 15.00 del Giorno-gas antecedente il Giorno-gas oggetto del conferimento e si intenderà accettata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) L’Utente che richiede il conferimento di capacità giornaliera, risulti già titolare di capacità sul Punto di Riconsegna;
- b) Le garanzie finanziarie di cui al Paragrafo 5.3.5 copra gli obblighi derivanti dal conferimento di capacità giornaliero richiesto;
- c) Vi sia capacità disponibile sul Punto di Riconsegna oggetto del conferimento.

Qualora una qualsiasi delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) non venga rispettata, il conferimento si considererà non accettato.

Nel solo caso in cui la richiesta di conferimento di capacità sia superiore alla capacità disponibile sul Punto di Riconsegna e, contemporaneamente, l’Utente rispetti le condizioni di cui alle lettere a) e b), il Trasportatore accoglierà la richiesta di conferimento per i soli quantitativi di capacità conferibili data la capacità disponibile pubblicata dal Trasportatore sul proprio sito internet.

Per i conferimenti di capacità sui Punti di Riconsegna termoelettrici, valgono le disposizioni di cui al Paragrafo 9.5.5.5.1 del Codice di Rete SGI in merito alle tempistiche per la definizione di una regola di allocazione in caso di richiesta di conferimento di due o più Utenti sul Punto di Riconsegna.

⁹ A partire dal 1° gennaio 2024 ai sensi dell’articolo 2 della delibera 319/2023/R/Gas.

Conferimento di capacità per avviamenti di Punti di Riconsegna su RR direttamente allacciati

L'Utente trasmette richiesta di conferimento di capacità per un Punto di riconsegna di prossima attivazione, a valle della pubblicazione dello stesso Punto di riconsegna fra quelli di prossima attivazione, almeno 7 giorni lavorativi prima della data di attivazione richiesta nelle modalità indicate al capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

Il Trasportatore conferisce la capacità di trasporto richiesta secondo quanto previsto dal capitolo “Realizzazione e gestione dei Punti di consegna e Riconsegna” e con le modalità indicate al capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

Nel caso in cui la richiesta di avviamento pervenga da un nuovo Utente, tale richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al presente capitolo.

Anche durante il periodo di avviamento troveranno applicazione i corrispettivi di scostamento così come previsti al paragrafo 9.6.

Richiesta di capacità per l'avvio di nuovi Punti di Consegna da Produzione Locale o nuove produzioni

L'Utente trasmette la richiesta e la data dell'avviamento, e fornisce le informazioni circa la capacità giornaliera incrementale, a valle della pubblicazione del Punto di Consegna da Produzione locale (o nuove produzioni) da avviare fra i Punti di prossima attivazione, almeno 7 giorni lavorativi precedenti alla data di avviamento richiesta nelle modalità indicate al capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

Richiesta di capacità per Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta

Per i Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta, ovvero con prelievi giornalieri nei periodi di punta sempre inferiori al 10% della capacità conferita¹⁰, l'Utente presenta al Trasportatore una richiesta di conferimento di capacità nei tempi e con le modalità previste dai paragrafi 5.8 (per conferimenti di capacità all'inizio dell'Anno Termico) e 5.9.1.2 (per conferimenti di capacità ad Anno Termico avviato).

¹⁰ Per le definizioni di periodo fuori punta e di periodo di punta si veda il Glossario.